



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore

LUIGI RUSSO

70043 – Monopoli (Ba)

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato con delibera n. 7/7
del Consiglio d'Istituto del 7 luglio 2023 ed
integrato con il TITOLO II – Utilizzo di dispositivi
per l'acquisizione di foto e video durante i viaggi
di istruzione – per delibera 9/5 del Consiglio di
istituto del 13 marzo 2025

Il presente regolamento tiene conto della [CM 291/92](#) e della [nota dell'11 aprile 2012](#) n. 2209 la quale ha stabilito che: *"(...) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."*

Premessa

I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono momenti fondamentali nel percorso formativo degli studenti, poiché rappresentano un'opportunità per integrare l'esperienza scolastica con l'esplorazione diretta dell'ambiente esterno nei suoi aspetti culturali, sociali, paesaggistici e produttivi. Tali esperienze, inserite nella programmazione didattica e nella progettazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF), contribuiscono ad arricchire le conoscenze e le competenze degli allievi, favorendo la crescita personale e il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

In un contesto sempre più caratterizzato dall'uso diffuso delle tecnologie digitali, è necessario promuovere un approccio consapevole e responsabile all'utilizzo dei dispositivi mobili durante i viaggi di istruzione. Se da un lato smartphone e altri strumenti digitali possono rappresentare risorse utili per documentare e approfondire l'esperienza, dall'altro è indispensabile evitare che il loro uso eccessivo o inappropriato comprometta la partecipazione attiva e la qualità dell'apprendimento.

Il presente regolamento si propone di definire in modo chiaro le modalità di organizzazione e svolgimento delle uscite didattiche, con particolare attenzione all'uso corretto dei dispositivi mobili, alla tutela della privacy e alla prevenzione di comportamenti scorretti. Le linee guida qui delineate mirano a favorire un equilibrio tra l'utilizzo delle tecnologie e l'esperienza formativa, promuovendo il rispetto delle regole di cittadinanza digitale e garantendo un ambiente di apprendimento sereno e sicuro per tutti i partecipanti.

Attraverso questo documento, la scuola si impegna a coinvolgere attivamente studenti, famiglie e personale scolastico nella condivisione di principi e responsabilità, con l'obiettivo di trasformare i viaggi di istruzione in esperienze educative arricchenti, coerenti con i valori della comunità scolastica e con le finalità del progetto educativo.

TITOLO I – Aspetti generali

Art.1

Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione

Nei viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- Viaggi culturali;
- Viaggi a scopo orientativo;
- Viaggi di formazione curricolare;
- Partecipazione a specifici concorsi culturali;
- Viaggi connessi ad attività sportive;
- Visite guidate presso località di interesse storico, artistico, naturalistico (mostre, musei, rassegne, parchi, riserve naturali).

Art.2

Finalità

I Viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;
- migliorare la conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici
- approfondire e raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico, artistico, geografico, scientifico, ecc...;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- promuovere l'orientamento scolastico e professionale.

Art.3

Proponenti e iter procedurale

I viaggi d'istruzione sono proposti dalla commissione per i viaggi di istruzione ed approvati dal Consiglio di classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio d'anno entro i consigli di ottobre, in cui devono essere indicati i docenti accompagnatori, sulla base degli obiettivi didattici educativi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti. Quest'ultimo delibera come proposta al Consiglio di Istituto il piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.

La Commissione per i viaggi di istruzione raccoglie e organizza le proposte da presentare ai Consigli di classe.

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono essere definite entro il Consiglio di classe di ottobre, o comunque secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività. Previa approvazione del Collegio dei docenti, il piano annuale dei viaggi di istruzione sarà approvato dal Consiglio di istituto docenti entro dicembre. Sono previste deroghe per la partecipazione a concorsi musicali, in quanto la pubblicazione di questi bandi è generalmente successiva a questa scadenza.

Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una maggiore partecipazione degli studenti.

Art.4

Destinatari

Destinatari dei viaggi e delle visite sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica a favore dei quali sia attivato un contratto assicurativo RC verso terzi e infortuni. Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per

altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe.

Il viaggio sarà attuato previa la partecipazione del 50% +1 degli alunni, calcolato sul totale complessivo delle classi partecipanti al viaggio.

Gli studenti che si sono resi responsabili di comportamenti gravi che hanno reso necessaria la comminazione di provvedimenti disciplinari sono esclusi dalle iniziative a seguito della valutazione dei Consigli di classe.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. A questo scopo, la Commissione per i Viaggi di Istruzione avrà cura di proporre ai Consigli di Classe mete predefinite in relazione ai diversi anni di corso, in virtù delle suddette considerazioni, fatta salva la possibilità in capo ai Consigli di Classe, in via del tutto eccezionale, di variare le mete per progetti di specifico interesse di indirizzo.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Per questi alunni la scuola effettuerà attività didattiche alternative con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento.

Art.5

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l'opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:

- le classi del biennio potranno effettuare visite guidate in orario scolastico e potranno effettuare un viaggio d'istruzione di un giorno, massimo due con un solo pernottamento;
- le classi seconde parteciperanno a campus di attività sportive in ambiente naturale;
- le classi terze e quarte potranno effettuare un viaggio di istruzione di più giorni con un minimo di due ed un massimo di tre pernottamenti solo sul territorio nazionale;
- le classi quinte potranno effettuare un viaggio di istruzione di più giorni con un minimo di due ed un massimo di quattro pernottamenti;
- i viaggi si devono effettuare entro il 30 aprile dell'anno in corso e, nel periodo di maggio esclusivamente visite guidate di un giorno che non possono essere attuate negli altri mesi dell'anno.

Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc...) purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

Le visite guidate devono essere comunicate almeno due settimane prima del loro svolgimento, salvo casi eccezionali, dal referente per la visita, che si farà carico di avvisare tutti i componenti del Consiglio di Classe.

Art.6

Compiti dei docenti referenti

I docenti referenti devono tenere contatti con il coordinatore di classe e con gli Organi Collegiali.

Il referente dovrà predisporre il progetto-proposta da presentare al Consiglio di Classe su apposito stampato, in cui saranno indicati chiaramente: disponibilità del docente accompagnatore e due sostituti per ogni classe; classe/i interessate; data di svolgimento; meta e programma di massima; obiettivi didattico-educativi.

Art.7

Accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente al quale può essere affiancata un'altra figura scolastica, la cui scelta sarà opportunamente motivata. Non è esclusa la partecipazione del capo d'istituto tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d'istruzione, i docenti accompagnatori devono aver dato la disponibilità, appartenere alla classe e possibilmente avere affinità con l'ambito disciplinare attinente al viaggio.

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente o un accompagnatore ogni 15 alunni, compatibilmente con la possibilità per l'Amministrazione di sostituire il docente nell'attività in aula.

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, subentrerà automaticamente l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Sarà ammessa la presenza di uno o più genitori della classe in casi eccezionali e dietro approvazione del Consiglio di classe.

Il docente accompagnatore predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, raccoglie e consegna in Segreteria i moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni, si assicura che i partecipanti siano in possesso di un documento di identificazione personale.

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo alla vigilanza degli alunni con l'assunzione della responsabilità di cui agli artt. 2047/2048 ("*culpa in vigilando*") del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/07/80 n.312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art.8

Responsabile del viaggio

Per ogni viaggio d'istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Egli garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.

Art.9

Regole di comportamento durante il viaggio

Gli alunni, durante lo svolgimento di viaggi, sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d'Istituto. Inoltre, sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità compreso nel Regolamento d'Istituto.

Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

Eventuali episodi di violazione del Regolamento di disciplina segnalati dai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare

anche il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione.

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi d'istruzione.

Art.10

Responsabilità delle famiglie

Sarà cura delle famiglie:

- Garantire la copertura assicurativa dello studente in ambito infortuni e RC verso terzi;
- compilare il modulo di adesione all'iniziativa con consapevolezza che l'adesione risulta vincolante;
- versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate;
- accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art.11

Aspetti finanziari

Le quote di partecipazione saranno versate da parte dei genitori sul conto corrente della scuola entro i tempi richiesti, pena l'esclusione dello studente dal viaggio.

Per i viaggi di un giorno la quota dovrà essere versata entro i termini comunicati.

Per i viaggi con pernottamento sarà richiesta una caparra da versare entro i termini che saranno comunicati, mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni dallo svolgimento del viaggio.

I costi dei viaggi di istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni, Enti statali, locali e privati.

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d'Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio.

Le eventuali rinunce, dopo l'approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l'Agenzia comportano il pagamento di penali previste dal contratto stesso.

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata tenendo conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi stessi.

Per la scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti tutti i documenti previsti dalla normativa.

Art.12

Organi competenti alla procedura viaggi

Il Collegio Docenti individua, mediante il presente Regolamento, i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

La commissione per i viaggi di istruzione, d'intesa con i Consigli di Classe, programma le attività e gli obiettivi didattici, propongono le mete, definiscono il periodo e la durata, esaminano gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

Gli allievi sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.

TITOLO II – Utilizzo di dispositivi per l'acquisizione di foto e video durante i viaggi di istruzione

Art.1

Utilizzo dei telefoni cellulari

1. Durante i viaggi di istruzione, l'utilizzo dei telefoni cellulari è consentito solo per le seguenti finalità:
 - Comunicazioni di emergenza (ad esempio, per contattare i genitori in caso di necessità)
 - Documentazione di momenti particolari del viaggio, sotto la supervisione dei docenti accompagnatori e nel rispetto degli altri partecipanti
 - Utilizzo per motivi didattici, previa autorizzazione del docente accompagnatore e nel rispetto delle modalità indicate
2. È vietato utilizzare i telefoni cellulari durante le attività didattiche, le visite guidate, i momenti di lezione e ogni altra attività organizzata dalla scuola, salvo diversa indicazione dei docenti accompagnatori.
3. Durante i momenti di pausa e di tempo libero, l'utilizzo dei telefoni cellulari è consentito, ma è comunque raccomandato un uso responsabile e consapevole nei confronti degli altri.

Art. 2

Realizzazione di foto e video

1. La realizzazione di foto e video durante i viaggi di istruzione è consentita per documentare le attività svolte e i momenti significativi del viaggio. Lo scatto di foto per uso personale, familiare o amicale non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR).
2. È vietato riprendere o registrare persone in situazioni private o in contesti non pubblici (come camere d'albergo, spogliatoi, bagni) che potrebbero risultare imbarazzanti o lesive della dignità personale.

Art. 2-bis

Diffusione di foto e video

1. La diffusione di foto e video, inclusa la condivisione sui social media, è soggetta alla normativa sulla privacy (GDPR) e richiede particolare attenzione e responsabilità.
2. Prima di condividere o diffondere foto o video che ritraggono altre persone è necessario:
 - Ottenere il consenso delle persone ritratte o dei loro genitori/tutori se minori
 - Valutare attentamente il contesto e il contenuto delle immagini
 - Considerare le potenziali conseguenze della diffusione
3. È severamente vietato:
 - Diffondere foto o video che possano risultare imbarazzanti, offensivi o lesivi della dignità personale
 - Condividere immagini di minori senza l'autorizzazione dei genitori
 - Utilizzare le immagini per cyberbullismo o altri scopi dannosi
4. Si ricorda che la diffusione non autorizzata di immagini o video può avere rilevanza penale, in particolare quando:
 - Le immagini hanno contenuto intimo o sessuale
 - Causano grave danno alla reputazione della persona ritratta
 - Sono utilizzate per estorsione o ricatto
 - Violano la privacy in modo grave e deliberato

Art. 2-ter

Utilizzo dei social media

1. Durante il viaggio d'istruzione, l'utilizzo dei social media deve seguire queste regole:
 - Non trasmettere in diretta le attività senza autorizzazione dei docenti
 - Non taggare altre persone senza il loro consenso
 - Non indicare la posizione in tempo reale per motivi di sicurezza
 - Rispettare le eventuali restrizioni fotografiche dei luoghi visitati
2. È consentita la creazione di gruppi o hashtag dedicati al viaggio d'istruzione, purché:
 - Siano moderati da un docente referente
 - Rispettino le regole di privacy stabilite
 - Non includano contenuti inappropriati o non pertinenti
3. Si raccomanda di:
 - Verificare le impostazioni di privacy dei propri account
 - Limitare la visibilità dei contenuti agli amici/compagni
 - Riflettere sulle possibili conseguenze prima di ogni condivisione
 - Segnalare ai docenti eventuali usi impropri o problematici

Art. 3

Responsabilità e sanzioni

1. La violazione delle norme sulla diffusione di immagini e sull'uso dei social media può comportare:
 - Sanzioni disciplinari secondo il regolamento d'istituto
 - Possibili conseguenze legali nei casi più gravi
 - L'obbligo di rimozione immediata dei contenuti inappropriati
 - La sospensione del permesso di utilizzare dispositivi durante il viaggio
2. I docenti accompagnatori hanno il diritto/dovere di:
 - Intervenire in caso di uso inappropriato di foto/video
 - Richiedere la cancellazione di contenuti problematici
 - Segnalare alla dirigenza comportamenti scorretti
 - Limitare l'uso dei dispositivi in caso di necessità

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'istituto e deve essere portato a conoscenza di tutti gli studenti e genitori prima della partenza per il viaggio di istruzione.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto per la prima volta nell'anno scolastico 2023/2024, subisce modifiche nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 e viene successivamente approvato dal Consiglio di Istituto del 13 Marzo 2025 con delibera 9/5.
3. Il presente Regolamento è in vigore dall'anno scolastico 2024/2025 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
4. Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente. Il presente Regolamento resta affisso all'Albo dell'Istituto nei modi di legge (pubblicato sul sito di Istituto).
5. Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla normativa vigente in materia di privacy e diritto d'autore (GDPR)